

Integrazione a polizza FIDEA: Garanzie aggiuntive covid19

Il presente documento integrativo con le sotto indicate estensioni di garanzia opera per tutti gli assicurati e alle condizioni tutte della polizza n° 4092712 (FIDEA) per i viaggi con partenza successiva al 01.06.2021

Le seguenti Garanzie sono assicurate da:  UnipolSai ASSICURAZIONI

Sede Op. - Via dell'Unione Europea 3/B San Donato Milanese MI
Sede Legale e Direzione - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna BO

In collaborazione con la Struttura Organizzativa di

e in collaborazione con tois



GARANZIE AGGIUNTIVE COVID19

Art.1 Rientro alla residenza

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo in classe economica o in treno.
Max Euro 1.500 per assicurato

Art.2 Prolungamento del soggiorno

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.

Art.3 Assistenza al minore

In caso si renda necessario attivare la copertura di cui all'Art.1 e Art. 2 a favore di un assicurato minorenni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, le prestazioni di cui all'Art.1 e Art. 2 si intendono estese ad un accompagnatore maggiorenne, anch'egli assicurato, che debba trattenersi in loco per assistere il minore (uno o più minori di cui abbia custodia).

Inoltre,

premesso che l'**Art. 8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE** della garanzia **ASSISTENZA** della Polizza Base (FIDEA) n. **4092712** è allo stato attuale così operativo:

Art. 8). VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a **3 giorni**, oppure nel caso venga richiesta sul posto la firma di autorizzazione per interventi chirurgici d'urgenza, in questi casi e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di **Euro 60,00** al giorno per un massimo di **10 giorni**, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente. Il rimborso viene riconosciuto al rientro in Italia su presentazione della documentazione medica.

Ciò premesso, si conviene che la garanzia di cui sopra **si intenderà estesa** anche al caso in cui dovesse rendersi necessario attivare la copertura di cui all'Art.1 e Art. 2 della presente Integrazione a favore di un assicurato minorenni e qualora non sia già presente sul posto un familiare o un accompagnatore maggiorenne.

Art.4 Ad integrazioni delle esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non opera per le perdite:

- conseguenti a misure restrittive adottate dalle pubbliche autorità o dai fornitori di servizi prima dell'inizio del viaggio;
- conseguenti a violazione da parte dell'Assicurato delle misure e delle disposizioni imposte da provvedimenti delle pubbliche autorità;
- conseguenti a rinuncia da parte dell'Assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto, anche se il servizio di riprotezione è erogato dagli Enti pubblici preposti o dalle istituzioni che hanno imposto le misure restrittive.

FERMO E INVARIATO IL RESTO